

N. R.G. 66970/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. MARIANNA GALIOTO
dott. GUIDO VANNICELLI

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 66970/2014 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore [REDACTED]

“Il Sig. [REDACTED] richiamate integralmente le difese già svolte nei precedenti atti difensivi ed in udienza, insiste affinché l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria di legge, Voglia accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e, pertanto, Voglia così giudicare:

Nel merito:

- dichiarata l'intervenuta conclusione tra il Sig. [REDACTED] il Sig. [REDACTED] del contratto preliminare per la compravendita della Quota (così come definita nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) per effetto dell'esercizio dell'Opzione Put (così come definito nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) da parte del Sig. [REDACTED]

- accertare e dichiarare l'illegittimo rifiuto del Sig. [REDACTED] all'obbligo di sottoscrivere il contratto definitivo di acquisto della Quota detenuta dal Sig. [REDACTED] società [REDACTED], e, per l'effetto

- pronunciare sentenza con effetto costitutivo ai sensi dell'art. 2932 del codice civile che produca gli effetti del contratto definitivo di trasferimento della Quota del Sig. [REDACTED] al Sig. [REDACTED] e conseguentemente

condannare il Sig. [REDACTED] al pagamento, in favore del Sig. [REDACTED] del Prezzo (così come definito nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) della Quota pari ad Euro 325.000,00 (trecentocinquemila), ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.

- In via istruttoria:

Si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1. "Vero che, a seguito della revoca dell'aggiudicazione del complesso aziendale denominato "e SI" e conseguente perdita della cauzione versata da E. [REDACTED] S.p.A. (partecipata da [REDACTED] S.p.A.) nella primavera del 2012, in Genova, presso gli uffici della società [REDACTED] S.p.A., il Sig. [REDACTED] rappresentava anche al Sig. [REDACTED] che lo stesso avrebbe, a breve, conferito in S. [REDACTED] alcuni propri immobili per patrimonializzare la stessa [REDACTED] al fine di rendere possibili o comunque agevolare la realizzazione delle future opportunità di business che si fossero presentate a S. [REDACTED] tra le quali anche un possibile nuovo tentativo di acquisto del complesso industriale "e SI"?"
- 2. "Vero che, a seguito della revoca dell'aggiudicazione menzionata al punto 1 che precede, a partire dalla primavera del 2012, [REDACTED] S.p.A. ha valutato l'opportunità di tentare nuovamente di acquistare dal fallimento It. [REDACTED] S.p.A. l'azienda già precedentemente aggiudicata ad E. [REDACTED] S.p.A. e/o il complesso immobiliare ricompreso nella stessa azienda?"
- 3. "Vero che, a seguito della revoca menzionata al punto 1 che precede, in varie occasioni nella primavera del 2012, il Sig. [REDACTED] e il Sig. [REDACTED] hanno rappresentato al Sig. [REDACTED] l'opportunità per [REDACTED] di inserirsi e sfruttare vantaggiosamente concrete opportunità di business nel settore delle cave ed in particolare della possibilità/opportunità per [REDACTED] di entrare nel capitale delle società denominate " [REDACTED] S.p.A." e/o "S. [REDACTED] S.p.A." e/o "S. [REDACTED] S.p.A."?
- 4. "Vero che, a seguito della revoca menzionata al punto 1 che precede, nella primavera del 2012, il Sig. [REDACTED] in varie occasioni in Genova parlando con i soci di [REDACTED] S.p.A. ha rappresentato che lo stesso aveva in corso trattative in merito a concrete e vantaggiose opportunità per [REDACTED] S.p.A. di partecipare allo sviluppo e gestione di un polo logistico in provincia di Livorno?"
- 5. "Vero che, a seguito della revoca menzionata al punto 1 che precede, nella primavera del 2012 il Sig. [REDACTED] in varie occasioni in Genova ha rappresentato al Sig. [REDACTED] agli altri soci di [REDACTED] S.p.A. che lo stesso aveva in corso trattative per l'acquisto da parte di S. [REDACTED] S.p.A. di una partecipazione in una banca toscana?"
- 6. "Vero che, successivamente alla revoca menzionata al punto 1 che precede, in varie occasioni, in Genova sia nel corso del 2012 che del 2013, il Sig. [REDACTED] ha rappresentato ai soci di S. [REDACTED] S.p.A., avendo consultato anche un legale, che sussistevano concrete possibilità per S. [REDACTED] S.p.A. di esperire vittoriosamente un'azione legale nei confronti dei soci di [REDACTED] S.p.A. che non avevano rispettato gli accordi aventi ad oggetto il complesso aziendale denominato "e SI" al fine di ottenere l'integralmente risarcimento di S. [REDACTED] S.p.A. del danno subito a causa della perdita della cauzione versata da E. [REDACTED] S.p.A.?"
- 7. "Vero che il Sig. [REDACTED] ha rappresentato che il risarcimento di cui al precedente punto 6. avrebbe contribuito alla espansione dell'operatività di [REDACTED] S.p.A. in vari settori di attività, permettendo di raccogliere le opportunità di diverse business che si fossero presentate alla stessa?"

Si indicano a testi sui capitoli di prova sopra indicati i Signori:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente eccepire, argomentare e dedurre anche in via istruttoria, nonché escutere testi, richiedere l'esibizione di documenti, il tutto nei termini di cui all'art. 183 c.p.c..

Con vittoria dei compensi e delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge."

per il convenuto [REDACTED]

“Voglia il Tribunale Ill.mo;

previe le declaratorie del caso;

respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione, produzione;

Nel merito, in via principale:

Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità dell'Opzione Put contenuta nell'art. 8.4 del Primo Accordo di Investimento, e per l'effetto respingere in quanto infondate le domande tutte avanzate da [REDACTED] nel presente giudizio, mandando assolto il signor [REDACTED] da ogni avversaria pretesa.

In via di subordine

Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'intervenuta risoluzione e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia del Primo Accordo di Investimento e comunque dell'Opzione Put contenuta nell'art. 8.4 del Primo Accordo di Investimento per il venir meno della presupposizione dello stesso costituita dal permanere dell'operatività di [REDACTED] dalla possibilità di realizzare l'C [REDACTED] e per l'effetto respingere in quanto infondate le domande tutte avanzate da [REDACTED] nel presente giudizio mandando assolto il signor [REDACTED] da ogni avversaria pretesa.

In via di ulteriore subordine

Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inefficacia dell'Opzione Put contenuta nell'art. 8.4 del Primo Accordo di Investimento, e per l'effetto respingere in quanto infondate le domande tutte avanzate da [REDACTED] nel presente giudizio, mandando assolto il signor [REDACTED] da ogni avversaria pretesa.

In via istruttoria

Il dott. [REDACTED] insta per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capi di prova, con i testi che saranno infra indicati:

Capo 1: Vero che l'Operazione E [REDACTED] è stata l'unica operazione di sviluppo industriale progettata ed avviata da [REDACTED].

Capo 2: Vero che l'iniziativa imprenditoriale relativa all'investimento in T [REDACTED] e ha riguardato il solo dottor [REDACTED].

Capo 3: Vero che il dottor [REDACTED] in relazione all'operazione Tc [REDACTED] ha impegnato mezzi finanziari propri senza coinvolgere altri imprenditori.

Capo 4: Vero che l'iniziativa economica in Tebe è cessata con il venir meno dell'Operazione Easy Green.

Si indicano quali testi sui capi di prova per testi 1, 2, 3 e 4:

-il signor [REDACTED]

-il signor [REDACTED] [REDACTED]

In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, ivi compreso il rimborso spese generali.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore [REDACTED] ha azionato in giudizio l'accordo di investimento e patto parasociale (d'ora in avanti anche solo *accordo*) stipulato il 20.4.2011 con (tra gli altri) [REDACTED]

- facendo valere nei confronti di costui il proprio diritto di opzione *put* relativo alla cessione delle quote rappresentative del 12,5% del capitale di €
- e chiedendo quindi la **pronuncia di sentenza costitutiva ex art.2932 cc nei confronti del convenuto, opzionario impegnatosi all'acquisto delle predette quote,**
- così illustrando le relative previsioni negoziali (cfr. doc.1):

- art.5 *accordo*:

impegno di [REDACTED] a sottoscrivere un aumento di capitale in L per euro 250.000,00;

- art. 8.4 *accordo*:

diritto di [REDACTED] nel periodo intercorrente tra il 31.3.2014 e l'1.6.2014, di cedere l'intera partecipazione detenuta nella [REDACTED]

con parallelo impegno di [REDACTED] ad acquistare le quote ad un prezzo convenzionalmente stabilito (c.d. opzione *put*) quantificato nel maggiore tra l'importo di euro 325.000,00 e l'importo derivante da formula matematica coinvolgente gli EBITDA e la posizione finanziaria netta di SGE SRL e delle sue partecipate,

- prevedendosi specificamente:

“per effetto dell'esercizio dell'opzione put si intenderà automaticamente perfezionato un contratto preliminare di compravendita tra [REDACTED] e [REDACTED] avente ad oggetto l'intera partecipazione di [REDACTED]”

“il trasferimento della intera partecipazione di [REDACTED] avverrà, contestualmente al pagamento in denaro del prezzo, entro i 90 giorni successivi alla data della comunicazione di esercizio dell'opzione put”;

e i successivi sviluppi del rapporto:

- 1.4.2014:

esercizio della opzione *put* da parte di [REDACTED] con invito a [REDACTED] a concludere il contratto definitivo e a versare il prezzo d'acquisto delle quote, individuato in euro 325.000,00 (doc. 3), invito rimasto peraltro senza esito, anche a seguito di formale intimazione ad adempiere (docc. 5/6).

Il **convenuto** [REDACTED] ha contrastato la domanda avversaria, esponendo che l' *accordo* trovava il proprio fondamento nella volontà del [REDACTED] di partecipare alla [REDACTED] e, per il suo tramite, all'acquisizione di un ramo d'azienda volto alla produzione e commercializzazione di pannelli fotovoltaici (c.d. operazione [REDACTED])

- operazione definitivamente sfumata nel 2012, evento in conseguenza del quale la [REDACTED] il 20.11.2013 è stata posta in liquidazione con il voto favorevole di tutti i soci e l'11.8.2014 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova;

ed eccependo quindi:

1. la nullità dell'opzione *put* azionata dall'attore per contrasto con il divieto di patto leonino ex

art. 2265 cc, posto che tale clausola

- a fronte di un investimento del [REDACTED] pari ad euro 295.000,00, imporrebbe un acquisto delle quote della [REDACTED] per una somma addirittura maggiore rispetto all'investimento iniziale (euro 325.000,00), così da esonerare di fatto il [REDACTED] da qualsiasi rischio d'impresa, soprattutto alla luce della liquidazione, prima, e del fallimento, poi della [REDACTED];
2. la **risoluzione/invalidità/inefficacia dell'accordo per il venir meno della presupposizione** sulla quale tale negozio si fonda, presupposizione consistente nella possibilità per S [REDACTED] di realizzare l'operazione [REDACTED] e, comunque, di rimanere in piena attività, presupposti entrambi venuti meno;
 3. che l'**opzione put** sarebbe **in ogni caso inefficace** alla luce delle complessive disposizioni dell'*accordo* come ricavabile in particolare da:
 - l'art. 6.1, ove si riconosce a [REDACTED] un'opzione di acquisto (cd prima opzione *call* di aggiustamento) esercitabile entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2012;
 - l'art. 6.2, ove si riconosce a [REDACTED] un'opzione di acquisto (cd seconda opzione *call* di aggiustamento) esercitabile nel caso in cui, entro il 31.12.2011, non si fosse realizzata l'operazione [REDACTED];
 - l'art. 8.4., ove si riconosce a [REDACTED] l'opzione di vendita qui in esame;
 - l'art. 8.5, ove si riconosce a [REDACTED] un'ulteriore opzione per cedere l'intera propria partecipazione a [REDACTED] in caso di mancata realizzazione dell'operazione [REDACTED] entro il 31.7.2011;

clausole dal cui tenore complessivo si dovrebbe quindi desumere che l'opzione sub c), qui esercitata dall'attore, ha come specifico presupposto:

- l'esito positivo dell'operazione E [REDACTED] N e il suo protrarsi nel periodo compreso tra il 31.3.2014 e il 1.6.2014,
 - posto che, in caso di esito negativo dell'operazione, il [REDACTED] avrebbe potuto esercitare le opzioni sub b) e d), invece non esercitate;
- la prosecuzione dell'attività sociale,
 - posto che, in caso di liquidazione della società come accaduto nel caso di specie, uno dei criteri di valutazione delle quote (quello sub a) sarebbe in concreto inutilizzabile, avendo valore pari a 0;

nonché formulando le relative conclusioni, in via principale per la declaratoria di nullità dell'*accordo*.

Nelle **memorie** depositate dapprima **ex art.183 quinto comma** e poi **ex art. 183 sesto comma n.2 e n.3 cpc**,

- **l'attore** ha contrastato le eccezioni avversarie negandone la fondatezza per plurimi profili;
- **il convenuto** ha replicato a tali difese insistendo nelle sue eccezioni;
- entrambe le difese svolgendo poi richieste di prova orale,

alle quali il g.i. non ha dato seguito, così motivando con ordinanza del 17.11.2015:

"rilevato che la causa appare, allo stato, matura per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta, senza necessità di dare ingresso alle prove orali richieste dalle parti su capitoli che non

paiono dirimenti”.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che **le domande e le eccezioni del convenuto non** possano essere **accolte**, dovendo invece trovare **accoglimento le domande dell'attore**.

Al riguardo va infatti in primo luogo considerato:

- quanto alla **nullità della opzione put** di cui sopra sub 1., il convenuto ha richiamato precedenti di legittimità e di merito, secondo i quali:

“Il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 cc – la cui ratio è riconducibile alla stessa struttura del contratto di società, in quanto la eliminazione assoluta e costante del rischio d'impresa in capo a uno dei soci ne altera radicalmente la struttura, in particolare incidendo sulla correlazione rischio/potere tipico della posizione di socio – viene in filioyo anche nel settore delle società di capitali e anche in relazione a patti tra soci estranei allo statuto sociale ma comunque destinati a produrre il medesimo effetto leonino, alterante il meccanismo di svolgimento in comune di attività economica, salvo che lo specifico contenuto di tali patti risulti funzionale ad ulteriori interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cc e comunque connessi al buon esito dell'andamento dell'impresa sociale (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità dell'accordo stipulato tra le parti per violazione del divieto di cui all'art. 2265 cc nonché per insussistenza di alcuna specifica funzione meritevole di tutela, risolvendosi lo stesso in una illimitata garanzia rilasciata dalla convenuta a favore dell'attrice circa il deprezzamento dell'apporto di capitale da quest'ultima eseguito nella partecipata, assicurando pertanto una posizione analoga a quella di un finanziatore, pur essendo socia).” (così, ad esempio: Tribunale Milano 30.12.2011, in *Giur. Comm.* 2012, 3, 729, reperibile anche sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it, confermata da Corte d'appello Milano 19.2.2016, sentenza n.636/2016 nel proc. rg n.2338/2012; nello stesso senso Corte d'appello Milano 17.8.2014, sentenza resa nel proc. rg n.3937/2011; tutti tali precedenti si rifanno a Cass. n.8927/1994);

- l'applicazione di tale orientamenti al caso di specie non pare peraltro -e ciò in via assorbente rispetto a tutte le altre questioni discusse dalle parti sul tema- possibile al Tribunale, posto che:
 - presupposto per la configurabilità quale patto leonino di operazioni come quella in esame,
 - nelle quali l'ingresso nel capitale sociale si accompagna a opzioni put a prezzo predeterminato in favore dell'investitore, così “garantito” rispetto a qualsiasi andamento dell'ente e, dunque, esonerato dal sopportarne le perdite assumendo il ruolo di mero finanziatore pur se “vestito” da socio,

è, come ribadito in particolare dal precedente di legittimità sopra citato, il **carattere assoluto e costante dell'esclusione dalle perdite o dagli utili**¹,

- carattere non rinvenibile nel caso di specie, nel quale, come sottolineato dall'attore (cfr. da ultimo pagg. 16 e ss comparsa conclusionale), le previsioni di cui all'art.8.4

¹Così, in motivazione, Cass. n.8927/1994: “perché il limite all'autonomia statutaria dell'art. 2265 c.c. sussista è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e costante. Assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione “da ogni” partecipazione agli utili o alle perdite, per cui una partecipazione condizionata (ed alternativa rispetto all'esclusione in relazione al verificarsi, o non della condizione) esulerebbe dalla fattispecie preclusiva. Costante perché riflette la posizione, lo status, del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società.”

dell'accordo, concernendo il diritto del [REDACTED] di "cedere l'intera partecipazione al momento detenuta nella [REDACTED] 5 a [REDACTED] non risultano idonee a tenere indenne il [REDACTED] da perdite che, verificatesi nell'intervallo temporale rilevante, avessero determinato la perdita del capitale sociale e la necessità di sua ricostituzione, alla quale il [REDACTED] avrebbe dovuto quindi necessariamente partecipare con ulteriore investimento, pena la scomparsa dell'intera sua partecipazione e, con essa, dell'opzione *put* che tale partecipazione aveva ad oggetto²,

- senza che poi ad inficiare tale ricostruzione possa valere il richiamo del convenuto (cfr. p.10 replica conclusionale) al *quorum* aggravato dell'88% del capitale sociale previsto dall'art.7.4. dell'accordo per le assemblee di [REDACTED] in sede straordinaria,
 - l'articolo citato escludendo espressamente l'aggravamento del *quorum* per le "deliberazioni relative alla ricostituzione del capitale sociale al minimo previsto per legge ai sensi degli artt. 2482bis e 2482ter cc"
 - e, dunque, escludendo espressamente che per tal genere di deliberazioni potesse valere un potere di c.d. "veto" in capo al [REDACTED] quale titolare di partecipazione pari al 12,5% del capitale sociale di [REDACTED]
 - potere di veto di per sé utilizzabile al fine di evitare al [REDACTED] di essere chiamato a sottoscrivere aumenti di capitale finalizzati alla copertura di perdite,
- ed essendo poi, ad avviso del Tribunale, non dirimente ai fini che qui rilevano l'ulteriore considerazione del convenuto sul fatto che "la presenza in Cda di [REDACTED] garantiva che non potessero essere compiuti atti di amministrazione tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale" (cfr. *ibidem*), trattandosi palesemente di una affermazione difensiva del tutto generica quanto alla futura diligenza gestoria del [REDACTED] e che non tiene in alcun conto la possibilità che la riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi di legge potesse, nonostante tale diligenza, verificarsi per un esito negativo degli affari sociali.

Per quanto fin qui detto la prospettazione di **nullità dell'accordo** svolta **ex art.2265** cc dal convenuto va ritenuta **infondata**, difettando nel caso di specie il carattere "assoluto" della esclusione del [REDACTED] dalle perdite della [REDACTED] nel cui capitale sociale quest'ultimo aveva investito: la **domanda di accertamento di tale nullità** formulata dal [REDACTED] in via principale va quindi **rigettata**.

Quanto alle altre difese e domande del convenuto, va poi considerato:

- quanto alla **risoluzione/invalidità/inefficacia dell'accordo per il venir meno della presupposizione di cui sopra sub 2.:**
 - secondo il convenuto l'intero impianto dell'accordo denoterebbe che "le parti hanno stabilito la regolamentazione contrattuale dei propri rapporti unicamente considerando il permanere in bonis e nella piena operatività la [REDACTED] i che, una volta posta in liquidazione il 20.11.2013 la SRL con delibera adottata da tutti i soci e venuta quindi meno "la presupposizione costituita dalla permanente operatività di [REDACTED] e dalla possibilità di realizzare l'Operazione 1 [REDACTED] N" l'intero accordo e in particolare la

² Si versa dunque in una situazione negoziale diversa da quella oggetto dei precedenti citati dal convenuto: in particolare nel caso di cui a Trib. Milano 30.12.2011/ CA Milano 19.2.2016 i patti ritenuti nulli prevedevano quale corrispettivo dell'opzione *put* una somma corrispondente, oltre che al prezzo della partecipazione inizialmente versato dall'investitore, anche ogni versamento a patrimonio netto che lo stesso investitore avesse effettuato in favore della società la cui partecipazione era stata acquistata, oltre interessi convenzionali (Euribor a sei mesi più 200 *basis points*) dal versamento al saldo.

clausola qui azionata dall'attore sarebbero rimasti "privi di efficacia giuridica" (cfr., da ultimo, pagg. 21 e ss comparsa conclusionale);

- tale prospettazione, a prescindere da ogni altra questione rilevabile in tema di presupposizione, si scontra in primo luogo con il fatto che, come rilevato dall'attore, il testo dell'*accordo*,
 - lungi dal condizionare l'intero tessuto negoziale al presupposto dello sviluppo positivo dell'affare c.d. [redacted] ↓,
 - tiene in realtà conto della possibilità del mancato sviluppo di tale affare, in particolare previsto nell'art.6.2. ("aggiustamento per mancata realizzazione dell'operazione [redacted] V") e nell'art.8.5. ("opzioni put anticipate").

così che non può affatto dirsi -come invece sostenuto dal convenuto- che l'intero *accordo* avesse quale presupposto radicato nella volontà comune dei contraenti il mancato avvio dell'operazione ↓;

- quanto poi all'ulteriore situazione "presupposta" all'*accordo*,
 - la permanente operatività della SRL invece posta in liquidazione il 20.11.2013, e dunque prima dell'esercizio da parte dell'attore dell'opzione *put* qui controversa,

il convenuto nemmeno ha indicato da quali elementi negoziali tale presupposizione possa essere ricavata, sì che, come sottolineato dall'attore, per tale profilo l'affermazione del [redacted] rimane del tutto generica limitandosi ad un vago richiamo alla convinzione delle parti, privo di riscontro;

➤ quanto poi alla **inefficacia della opzione put** qui azionata di cui sopra sub 3.:

- secondo il convenuto, per un primo profilo, la scansione temporale delle opzioni previste nell'*accordo* a favore del [redacted] comporterebbe la decadenza dell'attore dalla facoltà di esercizio dell'opzione di cui all'art.8.4. qui azionata una volta che egli non avesse (come di fatto non ha) esercitato in particolare la "opzione *put anticipata*" di cui all'art.8.5.,
 - opzione che gli dava la facoltà, come si è visto sopra, di cedere la propria partecipazione in [redacted] al [redacted] nel caso di mancata realizzazione della c.d. Operazione TEBE ovvero della c.d. Operazione [redacted] N entro il 31.7.2011 per il corrispettivo "fisso ed immodificabile" di euro 250.000,00 maggiorato del 5% e con termine di esercizio di 120 giorni;

- tale ricostruzione,
 - oltre a scontrarsi -come sottolineato dall'attore senza smentita avversaria- con l'andamento temporale dell'Operazione [redacted] ↓ (cfr. p.23 comparsa conclusionale attore, p.18 replica),

non appare in ogni caso condivisibile alla luce del testo negoziale, nel quale:

- nessuna espressa decadenza dalla facoltà di esercizio dell'opzione di cui all'art.8.4. dell'*accordo* è comminata per il [redacted] nel caso in cui egli non avesse tempestivamente esercitato la opzione prevista dall'art. 8.5.
- ed, anzi, tale ultima opzione è espressamente qualificata come "anticipata", formula questa che pare connotare l'attribuzione al [redacted] di una facoltà (non già escludente quella di cui al precedente articolo ma) aggiuntiva,

- in sostanza al [REDACTED] essendo attribuita la facoltà di vendere la propria partecipazione in [REDACTED], al [REDACTED] sia anticipatamente, senza attendere ulteriori sviluppi, ove l'Operazione [REDACTED] EN non fosse stata realizzata entro il 31.7.2011 sia successivamente e fino al 31.7.2014 indipendentemente dall'esito della Operazione, il corrispettivo essendo diversamente parametrato nei due casi in ragione -evidentemente- della diversa durata temporale dell'investimento;
- ad inficiare la conclusione cui si è sopra pervenuti non può poi valere l'ulteriore argomento difensivo del convenuto relativo al fatto che il corrispettivo a favore del [REDACTED] in caso di esercizio dell'opzione *put* qui azionata sia calcolato nell'art. 8.4. dell'*accordo* al capoverso (i) con formula che presuppone la piena operatività di SGE SRL altrimenti portando a risultato pari a 0,
 - tale formula di cui al capoverso (i) essendo comunque alternativa, nel testo dell'art.8.4., a quella di cui al successivo capoverso (ii) indicata in euro 325.000,00, nel senso della individuazione del corrispettivo secondo la formula che porti al risultato maggiore,
 - cosicché non può sostenersi, come invece pretende il convenuto, che l'intero art.8.4. dell'*accordo* non sia applicabile nel caso di sopraggiunto stato di liquidazione della SRL.

Per le considerazioni che precedono le prospettazioni di cui alle **domande subordinate del convenuto** vanno dunque ritenute **infondate**, con conseguente **rigetto** di tali domande, senza necessità di dare ingresso alle prove orali richieste dal [REDACTED] relative a fatti non dirimenti rispetto alle valutazioni di infondatezza come sopra esposte.

Così superate le questioni svolte dal convenuto per paralizzare la **domanda dell'attore**, tale domanda va poi ritenuta **fondata**,

- essendone stato accertato come valido ed operante il primo fatto costitutivo, vale a dire la previsione negoziale di cui all'art.8.4. dell'*accordo*,
- ed essendo poi documentato (e, del resto, pacifico in causa) l'ulteriore fatto costitutivo rappresentato dal tempestivo esercizio da parte del [REDACTED] dell'opzione *put* ivi prevista,
- esercizio che comporta, secondo gli espressi termini negoziali, "*automaticamente perfezionato un contratto preliminare di compravendita tra [REDACTED] e [REDACTED] avente ad oggetto l'intera partecipazione di [REDACTED]*",
- contratto preliminare rimasto inadempito, come è indiscusso in causa, e dunque rappresentante idoneo presupposto per l'emanazione della sentenza costitutiva richiesta dall'attore ex art.2932 cc.

In accoglimento delle domande dell'attore **la quota pari al 12,5% del capitale sociale della [REDACTED] appartenente all'attore va dunque trasferita al convenuto**, con conseguente iscrizione della presente sentenza nel Registro delle imprese ex art.2470 cc e con **condanna del [REDACTED] al pagamento del corrispettivo di euro 325.000,00**.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le domande del convenuto;
2. in accoglimento della domanda dell'attore, accertata l'intervenuta conclusione tra l'attore [REDACTED] ed il convenuto [REDACTED] di contratto preliminare di cessione della quota pari al 12,5% del capitale della [REDACTED] di proprietà dell'attore ed accertato l'inadempimento del convenuto all'obbligo di acquisto, visto l'art.2932 cc trasferisce a favore del convenuto [REDACTED] la quota promessa di cui sopra e conseguentemente
3. condanna il convenuto [REDACTED] al pagamento in favore dell' attore [REDACTED] del corrispettivo pari all'importo di euro 325.000,00;
4. condanna il convenuto [REDACTED] alla rifusione in favore dell' attore [REDACTED] delle spese processuali, spese che liquida in euro 2.455,54 per esborsi documentati ed in euro 17.000,00 per compenso di avvocato, oltre, sul secondo importo, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 23 marzo 2017.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

Fallimenti e Società